

STATUTO
DELLA FONDAZIONE dell'Ordine degli Ingegneri
della provincia di Chieti

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti la "**Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti**".

Art. 2

DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti, attualmente in Via Spezioli n. 58 di Chieti e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria. Con il termine Ingegneri si intendono sia i laureati di 1° livello che magistrali.

A tal fine potrà:

- a) istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione degli Ingegneri in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi frontali, via web e simili), anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti Ingegneri in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi frontali, via web e simili), anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni, comunque nel rispetto delle linee di indirizzo

per l'aggiornamento della competenza professionale definite dal CNI e della normativa di settore vigente;

- c) svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza degli Ingegneri;
- d) promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, anche via web, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- e) sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche attraverso il finanziamento della Fondazione;
- f) promuovere, organizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali;
- g) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche di interesse per gli Ingegneri, in tutte le forme opportune;
- h) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- i) promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- j) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- k) organizzare attività culturali, sportive, ricreative, scientifiche e tecniche anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali

che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;

l) organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli ingegneri;

m) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e anche per attività di ricerca scientifica, iniziative dedicate alle ultime classi delle scuole secondarie ai fini dell'illustrazione delle attività e delle opportunità professionali dell'Ingegnere, corsi universitari, post-universitari e/o master nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche ricadenti nel settore. Tali borse di studio saranno rese note attraverso bandi a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta;

n) organizzare, promuovere, sovvenzionare *stages* di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

o) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica e scientifica nei campi dell'ingegneria, raccogliere, coordinare, comparare e pubblicare informazioni e studi concernenti settori di attività di interesse per gli ingegneri;

p) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

q) promuovere l'acquisizione ed il reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro per il perseguimento dei propri scopi statutari;

r) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche economica o di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, il CDA riterrà utile per il

raggiungimento dei fini istituzionali e nel rispetto degli scopi di cui al presente articolo.

Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

La Fondazione opera:

- a) prioritariamente nell'ambito del territorio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti;
- b) secondariamente in ambito regionale dell'Abruzzo e nazionale.

Inoltre, la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni o altri Enti. In ogni caso, con gli stessi, verranno istituite, con le modalità che si riterranno più opportune, forme di scambio informativo sulle attività svolte al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati dall'ente fondatore, da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
- eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali contributi attribuiti da altri enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, ovvero derivanti da normative fiscali, tempo per tempo vigenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali, sportive e scientifiche o corsi organizzati dalla Fondazione;
- eventuali contributi derivanti dal reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro di cui all'art. 3.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6

SOSTENITORI

Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto legittimo, pertinente e fattivo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti, Ente Fondatore, che è composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, di cui almeno 11 (undici) scelti tra i propri iscritti e nel numero massimo di 2 componenti designati da enti pubblici o privati o da primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, un Vicepresidente vicario ed eventualmente da un Vicepresidente aggiunto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti a metà del proprio mandato e, quindi con le norme attuali, al termine del secondo anno di mandato. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 4 anni.

La durata ed il calcolo del momento di metà mandato, e quindi di rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, saranno automaticamente adeguati in caso di modifica delle vigenti norme (DPR 8 luglio 2005, n. 169).

In deroga a quanto espresso nei periodi precedenti, il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimarrà in carica per anni 6 (sei).

Il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti non determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che rimarrà comunque in carica fino al momento di metà mandato del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti in carica ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento la nomina da esso stesso conferita ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e di procedere eventualmente a nominare il sostituto. Tale

facoltà non può essere attivata su membri del Consiglio d'Amministrazione nominati da Consigli dell'Ordine precedenti, se non per gravi e documentate inadempienze ai propri doveri funzionali o gravi infrazioni di carattere deontologico.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri della Fondazione cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni nomina o carica relativa al Consiglio di Amministrazione è gratuita. A tutti i Consiglieri di cui all'art. 7 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il Bilancio Preventivo dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art.13;
- b. approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile Amministrativo o in assenza, dal Tesoriere e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione dell'anno precedente;
- c. trasmette, entro 30 giorni dalla loro approvazione, sia il Bilancio Preventivo che il Bilancio Consuntivo con la Relazione illustrativa al Consiglio dell'Ordine per la successiva divulgazione in sede di prima Assemblea ordinaria degli iscritti;

- d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico e contrattualizza forme di collaborazione professionali a tempo determinato secondo le forme di legge;
- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- h. nomina eventualmente il Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 16;
- i. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
- j. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vicepresidente vicario. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Vicepresidente aggiunto o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta dal consigliere più giovane di età tra i presenti alla seduta di Consiglio.

Art. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza

almeno mensile con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 11

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Si procede con scrutinio segreto ogni qualvolta la votazione riguarda persone.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Nelle votazioni per scrutinio segreto la votazione è ritenuta nulla e verrà ripetuta.

Art. 12

ORGANI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vicepresidente vicario, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vicepresidente vicario o aggiunto o consigliere sostituto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vicepresidente vicario sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro denominato Registro Verbali; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione. I verbali possono essere anche semplici stampe da *file* di testo digitali, opportunamente redatti, stampati e successivamente incollati sul Registro Verbali con opportune timbrature sui lembi.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione, predispone, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 13, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, relaziona ove richiesto dall'Ente Fondatore sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa. Provvedono agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione sia il Tesoriere sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione; i suddetti possono operare nelle operazioni bancarie con firme disgiunte.

Art. 13

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.

Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori

esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l'attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al Responsabile Amministrativo possono essere attribuite procure *ad negotia* per adempimenti tributari e contributivi; egli dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

ART.14

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE E REVISIONE

Ai fini del controllo e della revisione contabile la Fondazione potrà dotarsi di un apposito organo o di un revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti o il revisore dovranno essere dotati di adeguata professionalità, in particolare ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 5501/30 del 23.02.2001, durano in carica per tre esercizi e potranno essere rieletti.

Il loro compenso sarà determinato nell'atto di nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Art. 15

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente statuto, l'emanazione di un regolamento che disciplini

il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto. L'approvazione di tale regolamento, nella sua stesura completa, sarà posta all' o.d.g. della prima seduta utile di Consiglio.

Art. 16

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 del presente statuto, può avvalersi delle Commissioni dell'Ordine e, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, per particolari manifestazioni, può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato ovvero eleggerà un suo Presidente tra i suoi membri.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico non saranno remunerati mentre, in ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate e comunque preventivamente autorizzate dal CDA.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino al termine della manifestazione o evento per il quale sono stati nominati.

Art. 17

DURATA E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 18

ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e le norme di legge applicabili in materia nonché quelle sulla trasparenza amministrativa.

Art. 20

Clausola arbitrale

Le controversie inerenti all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Statuto saranno devolute a un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura arbitrale, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. L'arbitrato avrà natura irrituale e si concluderà con una determinazione contrattuale vincolante per le parti, adottata nel rispetto dei principi di contraddittorio, imparzialità e buona fede. La sede dell'arbitrato è stabilita in Chieti, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 21

Clausola sul foro competente (Foro di Chieti)

Per qualsiasi controversia che non sia stata risolta mediante arbitrato, è esclusivamente competente il Foro di Chieti, con espressa rinuncia delle parti a ogni altro foro alternativo o concorrente.